

ROMA



Protocollo RC n. 25577/2025

Deliberazione n. 304

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 86

Seduta Pubblica del 27 novembre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

(OMISSIS)

L'anno 2025, il giorno di giovedì 27 del mese di novembre, alle ore 10 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno (interrogazioni dalle ore 9,30 alle ore 10), per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'Assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,28 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 23 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella,

Corbucci Riccardo, Diaco Daniele, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Meleo Linda, Melito Antonella, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Erbaggi Stefano, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

Giustificato il Consigliere Zannola Giovanni, in missione, il quale viene computato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Regolamento, ai soli fini del numero legale necessario per la validità della seduta.

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e gli Assessori Alfonsi Sabrina, Funari Barbara, Lucarelli Monica e Smeriglio Massimiliano.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 169^a proposta nel sotto riportato testo coordinato, elaborato dal Dipartimento Attività Culturali, risultante dalle modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni dei Municipi, adottate dalla Giunta Capitolina nella seduta dell'11 novembre 2025, e successivamente emendato dall'Assemblea Capitolina:

169^a Proposta (Dec. G.C. n. 121 del 18 settembre 2025)

Regolamento per lo svolgimento di Attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale.

Premesso che

Roma Capitale, nel quadro dei principi statutari che ne ispirano l'azione amministrativa, riconosce nella cultura e nell'arte non solo strumenti fondamentali per l'arricchimento individuale e collettivo, ma anche leve strategiche per lo sviluppo sociale, economico e turistico della città; e in tal senso, l'Amministrazione Capitolina si impegna a promuovere e sostenere tutte le forme di espressione artistica, valorizzandone la presenza nello spazio urbano e garantendone l'accessibilità diffusa;

le Linee programmatiche di mandato del Sindaco Roberto Gualtieri (2021-2026), approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, ribadiscono con forza l'intento di Roma Capitale di fare della cultura un volano di sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo, sottolineando l'importanza di un'offerta culturale ampia, articolata e capace di parlare a pubblici diversi - cittadini, operatori, turisti - promuovendo sinergie tra istituzioni, enti territoriali, operatori del settore e mondo associativo, con l'obiettivo di rafforzare il sistema culturale locale in una prospettiva di innovazione e resilienza;

in questo scenario, le Arti Figurative, intese come forme espressive che spaziano dalla pittura alla scultura, dal disegno al ritratto e alla caricatura, assumono un ruolo di primaria rilevanza per l'identità storica, culturale e simbolica della Capitale. Roma, custode di un patrimonio artistico straordinario che attraversa i millenni - dall'antichità classica all'arte contemporanea - non può che riconoscere il valore delle arti visive come linguaggio universale capace di trasmettere visioni, valori e narrazioni, nonché di stimolare riflessione, inclusione e coesione;

le attività figurative esercitate su suolo pubblico, oltre a rappresentare una testimonianza viva del dinamismo culturale cittadino, costituiscono anche un'opportunità professionale e reddituale per numerosi artisti, il cui operato è da anni riconosciuto e apprezzato tanto dalla cittadinanza quanto dai visitatori italiani e stranieri. Tali pratiche creative contribuiscono a qualificare lo spazio urbano, rafforzando il legame tra l'arte e la città vissuta, e offrendo un'esperienza culturale accessibile e immediata;

con Deliberazione n. 21 del 2 maggio 2017, l'Assemblea Capitolina ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel Territorio di Roma Capitale", la cui competenza è attribuita al Dipartimento Attività Culturali;

con Deliberazione n. 98 del 29 maggio 2018 la Giunta Capitolina ha approvato l'elenco delle 65 aree e delle relative localizzazioni, per un totale di n. 204, oggetto di Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento delle Arti Figurative;

alla luce dell'esperienza maturata, delle criticità rilevate e delle nuove esigenze di semplificazione amministrativa e trasparenza procedurale, si rende necessario procedere all'aggiornamento e alla riformulazione del Regolamento vigente. L'obiettivo è rafforzare la coerenza normativa, garantire parità di trattamento, tutelare il diritto alla libera espressione artistica e favorire un ordinato e qualificato svolgimento delle attività su area pubblica, in armonia con le funzioni urbane e con le aspettative della comunità cittadina.

Considerato che

la redazione di un nuovo regolamento è stata avviata con l'obiettivo prioritario di superare le criticità emerse nel corso degli anni e, al contempo, di semplificare le procedure amministrative connesse, razionalizzando l'iter istruttorio e riducendo i tempi endoprocedimentali;

le principali criticità rilevate si riferiscono:

1. all'articolo 7 del vigente Regolamento, recante "Criteri per l'attribuzione dei punteggi e Commissione tecnica di valutazione", che individua in maniera puntuale i criteri e le modalità per la selezione dei candidati. Essendo, il regolamento, un atto normativa di carattere generale e permanente, non è per sua natura idoneo a disporre i dettagli operativi e specifici relativi a una procedura selettiva; l'applicazione dei richiamati criteri di selezione, peraltro, ha determinato la soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio proposto da uno degli Artisti riguardo al calcolo dei punteggi assegnati ai titoli di anzianità - come da Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814/2024 (prot. QD 8518) – comportando la riapertura della procedura selettiva e l'impossibilità per il Dipartimento Attività Culturali di dare avvio alla nuova e successiva procedura selettiva secondo le tempistiche previste nel medesimo Regolamento;
2. all'articolo 9, che non garantisce sufficiente certezza e celerità dei tempi di conclusione delle procedure di assegnazione delle c.d. "localizzazioni" e delle concessioni di Occupazione del Suolo pubblico. Al comma 1 del citato articolo, infatti, è previsto che l'Artista possa, "nel caso in cui non sia interessato ad alcuna delle localizzazioni disponibili, manifestare formalmente la volontà di non effettuare la scelta, senza veder pregiudicato il diritto derivante dall'utile posizionamento in graduatoria", e al comma 2, recante la "Scelta dell'area e della localizzazione", si dispone che "la giustificazione non può eccedere i 90 giorni successivi alla data di convocazione" senza specificare che detta giustificazione debba pervenire entro la data di convocazione dell'Artista; tale mancata previsione ha determinato la soccombenza in giudizio dell'Amministrazione a fronte di ricorsi presentati da Artisti/e che avevano trasmesso la giustificazione oltre detta data ed erano stati esclusi;

al fine di superare dette criticità, nel testo del nuovo Regolamento di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento, è previsto:

1. all'articolo 5, che la definizione della procedura selettiva sia interamente demandata ad apposito Avviso Pubblico che indichi in modo puntuale i criteri e le modalità di selezione dei candidati;
2. all'articolo 6, recante "Scelta della Postazione",
 - al comma 2, che "Nel caso in cui l'Artista si presenti nel giorno e nel luogo stabiliti, personalmente o tramite delegato/a, ma non effettui la scelta della Postazione tra quelle disponibili, il/la medesimo/a è considerato/a rinunciatario/a e, conseguentemente, cancellato/a dalla graduatoria";
 - al comma 3, che l'Artista che non possa presentarsi personalmente o tramite delegato nel giorno e nel luogo stabiliti deve produrre, a pena di decadenza dalla graduatoria, una giustificazione motivata al Dipartimento Attività Culturali entro il giorno della convocazione. Il Dipartimento riconvoca l'Artista entro il decimo giorno lavorativo dalla data della prima convocazione. Nell'ipotesi di mancata presentazione, personalmente o tramite delegato, nel giorno della nuova convocazione, ovvero nel caso in cui si presenti ma non effettui la scelta della Postazione tra quelle disponibili, l'Artista è considerato rinunciatario e, conseguentemente, cancellato dalla graduatoria;

nell'ottica dello snellimento e della semplificazione delle procedure, e al fine di perseguire un contenuto maggiormente rispondente ai principi di opportunità e adeguatezza, nel testo del nuovo regolamento:

- all'articolo 2, comma 1, recante le “Definizioni”, sono state previste l'Area e la Postazione, ed è stata eliminata la Localizzazione;
- all'articolo 4, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni (in precedenza era previsto in quattro mesi), il termine per la determinazione da parte dei Municipi e la trasmissione al Dipartimento Attività Culturali delle Aree e Postazioni all'interno delle quali è possibile esercitare l'Arte Figurativa;
- all'articolo 4, comma 3, al fine di garantire l'ampliamento degli spazi da dedicare all'Arte Figurativa, è prevista la possibilità per i Municipi di integrare le Postazioni indicate, nel rispetto delle formalità specificate per la procedura iniziale di individuazione;
- all'articolo 5, comma 2, è previsto un periodo di tre anni (e non più cinque) durante il quale è possibile concedere le Occupazioni di Suolo pubblico. Ciò al fine di consentire nuove candidature o nuove valutazioni e assegnazioni al termine di un arco temporale più breve;
- all'articolo 7, comma 5, è previsto che i Municipi, al momento del rilascio del provvedimento di Occupazione di Suolo pubblico consegnino all'artista un supporto identificativo con l'indicazione delle fasce orarie di Occupazione del Suolo Pubblico;
- all'articolo 8, comma 3, è disposto che la Postazione possa essere occupata dalle ore 8.00 alle ore 24.00, nelle fasce orarie di presenza indicata dall'Artista nella sua istanza di O.S.P., riportate nel supporto identificativo rilasciato dal Municipio;
- agli articoli 8 e 12, si prevede, in caso di accertate infrazioni al Regolamento da parte degli Organi di controllo, un procedimento sanzionatorio semplificato, con sanzioni che variano dalla sospensione dell'attività alla decadenza dall'Occupazione di Suolo Pubblico e alla cancellazione dalla graduatoria;
- all'articolo 8, comma 2, è disposto che i provvedimenti di Occupazione Suolo Pubblico rilasciati dopo la trasmissione della graduatoria ai Municipi, devono avere tutti la medesima data iniziale di decorrenza;
- all'articolo 9 comma 6, è previsto che l'Occupazione di Suolo Pubblico non possa comunque protrarsi oltre il termine del triennio indicato nell'Avviso Pubblico;
- all'articolo 9, comma 7, è disposto che, qualora la Postazione si renda disponibile negli ultimi tre mesi del triennio indicato nell'Avviso Pubblico non si dà luogo alla procedura di assegnazione;
- all'art. 10, comma 1, lettera o), tra gli obblighi dell'Artista è specificato che l'Arte Figurativa non può essere rappresentativa di ideologie razziste, sessiste, xenofobe, incitare all'odio e alla violenza e in generale andare contro i principi della Costituzione;
- all'articolo 11, comma 3, è previsto che i Municipi, i competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina e gli Organi di controllo possono, per ragioni contingenti adeguatamente motivate o in caso di comprovate emergenze o per la

concomitanza con particolari eventi o manifestazioni, limitare o vietare temporaneamente l'esercizio dell'Arte Figurativa in determinate Aree o Postazioni, informando preventivamente il Dipartimento Attività Culturali; resta escluso, in tali casi, ogni indennizzo o risarcimento per il mancato svolgimento dell'attività artistica, nonché il prolungamento della durata della relativa Concessione di O.S.P.;

- all'articolo 14, comma 3, è stata introdotta una disposizione transitoria che estende la l'applicazione del precedente Regolamento alle concessioni già in corso, e a quelle da rilasciare per eventuali Localizzazioni che si rendano disponibili, fino alla loro scadenza precedente al rilascio delle nuove concessioni che saranno assegnate secondo le procedure del nuovo Regolamento;
- è stata infine eliminata la predisposizione di una graduatoria provvisoria;

il testo del nuovo Regolamento fornisce una maggior chiarezza espositiva attraverso una riorganizzazione sistematica degli argomenti, l'aggiornamento e l'eliminazione delle terminologie e delle normative ormai superate.

Atteso che

in data 8 settembre 2025, il Direttore della Direzione Sostegno alle Attività culturali e Servizi autorizzativi del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: S. Magni;

in data 8 settembre 2025, il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. h) e i), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Esposito;

in data 17 settembre 2025, il Ragioniere Generale ha confermato il parere reso in data 10 settembre 2025 e che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Considerato che

la proposta, con nota RC/26767/2025, in data 22 settembre 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;

il Consiglio del Municipio IV non ha espresso parere.

i Consigli dei Municipi I e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio I

Osservazioni 1 e 2

Articolo 4 – “Individuazione delle Aree e delle Postazioni”:

- (1) Al comma 1) la proposta fissa “un termine non superiore a quarantacinque giorni per l’individuazione da parte del Municipio e l’invio delle Aree e delle Postazioni da assegnare in concessione previa acquisizione dei pareri necessari in relazione alle caratteristiche dell’area considerata”; il Regolamento vigente prevede invece quattro mesi. Ai sensi della Legge 241/90 per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, e dei beni culturali, il termine è di novanta giorni e tale termine può essere interrotto se l’amministrazione che deve dare l’assenso richiede, in modo motivato, integrazioni documentali. A ciò vanno aggiunti i tempi necessari al Municipio, che peraltro è sempre gravemente sottorganico e con enorme carico di lavoro, i tempi per lavorare la pratica. Pertanto, un termine di quarantacinque giorni non parrebbe legittimo né sufficiente in area UNESCO o in area con vincolo paesaggistico, monumentale o archeologico.

Proposta di modifica: si chiede quindi nel Sito Unesco e in aree di interesse paesaggistico monumentale archeologico, di prevedere un termine di 4 mesi come allo stato attuale, per l’individuazione da parte del Municipio e l’invio delle Aree e delle precise Postazioni da assegnare in concessione, previa acquisizione dei pareri necessari in relazione alle caratteristiche dell’area considerata.

- (2) La proposta elimina il seguente comma 5 del vigente regolamento che riguarda le aree vincolate paesaggisticamente, che ricadono per lo più nel nostro territorio: “In caso di localizzazioni individuate in aree di interesse storico, archeologico, monumentale e paesaggistico, i Municipi procedono nel rispetto delle vigenti disposizioni dell’amministrazione in materia di individuazione di aree destinate allo svolgimento dell’attività oggetto del regolamento e acquisiscono dalle Soprintendenze Statali e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali le opportune prescrizioni relative al numero, al posizionamento ed alla tipologia delle postazioni nelle aree da occupare e le inseriscono nel provvedimento di cui al precedente comma 1.

Proposta di modifica: si chiede di mantenere tale comma in quanto è fondamentale al fine della corretta tutela di tali aree, peraltro già assediate da ogni tipo di occupazioni di suolo pubblico, di acquisire le prescrizioni relative al numero al posizionamento e alla tipologia delle postazioni da istituire dagli enti preposti alla tutela”.

Dipartimento Attività Culturali: esprime parere contrario all’accoglimento delle suddette osservazioni in quanto “il termine di 45 giorni di cui all’articolo 4, comma 1, è coerente con le tempistiche previste in materia di “Pareri preventivi obbligatori” dall’articolo 10 del vigente Regolamento COSAP e con l’esigenza di procedere tempestivamente all’avvio di una nuova selezione di Artisti assegnatari non appena il

nuovo Regolamento sarà approvato, considerato che il prossimo 28 febbraio 2026 giungeranno a scadenza le precedenti assegnazioni.

Al riguardo, preme ulteriormente evidenziare che tale termine opera unicamente in relazione alla ricognizione iniziale delle Aree e delle Postazioni, una volta approvato il nuovo Regolamento; in relazione a tale specifico adempimento è stata espressamente introdotta, al medesimo articolo 4, comma 1, l'ipotesi di confermare le Aree e le Postazioni già individuate con la Deliberazione di Giunta Capitolina n.98 del 29 maggio 2018, nelle quali attualmente si svolge l'Arte figurativa e per le quali i necessari pareri sono stati già acquisiti e l'opportuna istruttoria già svolta, in conformità alle disposizioni del Regolamento ora vigente.

Si ritiene, pertanto, che nel rispetto del previsto termine di 45 giorni i Municipi possano utilmente comunicare al Dipartimento Attività Culturali le Aree e le Postazioni individuate, confermando le Aree o Postazioni già presenti nella richiamata Deliberazione di Giunta Capitolina n.98/2018, eventualmente eliminando quelle che non ritengano più necessarie e aggiungendone di nuove per le quali i pareri siano acquisiti negli ordinari termini previsti dal richiamato articolo 10 del Regolamento COSAP.

Ove i Municipi intendano individuare Aree e Postazioni ulteriori, diverse da quelle già presenti nella citata Deliberazione di Giunta Capitolina n.98/2018 e per le quali l'acquisizione dei pareri e delle prescrizioni risulti particolarmente complesso e i tempi protratti, si potrà attivare la procedura di integrazione prevista al successivo comma 3 del medesimo articolo 4 del nuovo Regolamento, che non stabilisce termini specifici entro cui provvedere”.

Osservazioni 3 e 4

Articolo 5 – “Avviso pubblico”

- (3) La proposta va a eliminare una serie di requisiti e di elementi previsti dall'attuale regolamento, contenuti in tre articoli che nella proposta vengono ridotti a uno solo, che erano stati richiesti dal nostro Municipio per fronteggiare i gravi fenomeni di utilizzo delle postazioni, molte ricadenti nei siti di maggiore interesse storico monumentale della città, non a fini artistici ma al fine della vendita di stampe e finte opere d'arte ai turisti. Quindi indispensabili per garantire le reali capacità artistiche degli operatori. Si tratta della richiesta per la selezione degli artisti: del curriculum, dei titoli di studio artistici, della prova pratica di un'opera conforme all'attività artistica figurativa indicata dal soggetto richiedente a cui devono essere sottoposti per verificarne l'effettiva capacità di realizzare quanto metterebbe in vendita, nonché delle precise professionalità dei componenti della commissione a cui viene affidata la valutazione di selezione e infine dei criteri di attribuzione dei punteggi prefissati e quindi uguali per tutti.

Proposta di modifica: si chiede in fase di scrittura dell'Avviso Pubblico di prevedere ai fini della selezione la presentazione del curriculum, dei titoli di studio artistici, della prova pratica indispensabile per verificare la reale capacità di realizzare l'opera che verrebbe posta in vendita, le precise professionalità dei componenti della commissione e comunque una serie di criteri per l'attribuzione di punteggi uguali per tutti a garanzia della reale capacità e qualità artistica degli operatori a cui verrebbero concesse le postazioni.

Dipartimento Attività Culturali: accoglie parzialmente l'osservazione, con riformulazione del comma 1 dell'art. 5 "Procedura Selettiva" come segue:

versione attuale del regolamento: "Entro trenta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina di cui al precedente articolo 4, comma 2, il Dipartimento Attività Culturali provvede all'indizione della procedura selettiva degli artisti/e cui assegnare le Postazioni, mediante Avviso Pubblico nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di selezione dei/delle candidati/e";

nuova proposta: "Entro trenta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina di cui al precedente articolo 4, comma 2, il Dipartimento Attività Culturali provvede all'indizione della procedura selettiva degli artisti/e cui assegnare le Postazioni, mediante Avviso Pubblico nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di selezione dei/delle candidati/e. I predetti criteri e modalità di selezione, in relazione al possesso di requisiti tecnico – professionali, devono riferirsi alla valutazione del curriculum professionale, ai titoli di studio artistici e al materiale prodotto a dimostrazione della inequivocabile riconducibilità dell'opera all'artista candidato".

- (4) Sostituire l'art. 5 comma 3 "La valutazione dei/delle candidati/e è affidata a una Commissione nominata dal Dipartimento Attività Culturali i/le cui componenti, interni/e e/o esterni/e all'Amministrazione Capitolina, risultino in possesso di un'appropriata professionalità in ambito culturale".

Proposta di modifica: la valutazione sarà affidata ad una Commissione Tecnica all'uopo nominata dal Dipartimento Attività Culturali. La Commissione sarà costituita da cinque componenti, così individuati: - critico d'arte con funzioni di Presidente; - esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma; - esperto del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo; - esperto della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; - artista. In ogni caso i commissari non devono aver esercitato né esercitare alcuna funzione o aver ricoperto né ricoprire alcun incarico tecnico o amministrativo con riferimento ai procedimenti di selezione e concessione dell'occupazione del suolo pubblico relativamente alle localizzazioni nelle quali svolgere le attività oggetto del presente regolamento."

Dipartimento Attività Culturali: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "l'articolo 5, al comma 3, già prevede per i componenti della Commissione il "possesso di un'appropriata professionalità in ambito culturale"; nell'Avviso Pubblico, che appare la sede più idonea alla puntuale descrizione delle fasi della procedura di selezione, sarà ulteriormente specificata la composizione della Commissione valutatrice in riferimento alle singole professionalità individuate."

Osservazione 5

- (5) "Articolo 10 – "Obblighi dell'Artista"

La proposta elimina la lett. g dell'attuale regolamento: "realizzare opere conformi alla prescrizione di cui all'articolo 3, comma 3;" ossia che "Le opere esposte, quelle in vendita nonché quelle in fase di realizzazione devono essere riconducibili alle arti figurative e in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno ed eseguite anche utilizzando tecniche miste". Con la conseguenza che se venissero poste in vendita cose diverse ciò non potrebbe essere sanzionato visto che tale elenco è richiamato nell'articolo che riguarda le sanzioni.

Proposta di modifica: “pertanto, si chiede di mantenere fra gli obblighi elencati che “Le opere esposte, quelle in vendita nonché quelle in fase di realizzazione devono essere riconducibili alle arti figurative e in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno ed eseguite anche utilizzando tecniche miste”.

Dipartimento Attività Culturali: accoglie parzialmente l’osservazione, con riformulazione del comma 1, lett. d), dell’art. 10 “Obblighi dell’Artista”, come segue:

versione attuale del regolamento: “d) esporre o vendere esclusivamente opere che siano frutto del proprio ingegno;”

nuova proposta: “comma 1, lett. d), dell’art. 10 “Obblighi dell’Artista”: “d) esporre o vendere esclusivamente opere che siano frutto del proprio ingegno, realizzate in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2.”

Osservazione 6

(6)“La Polizia Locale, a cui spettano i controlli, non ha la competenza per potere valutare la veridicità di un’opera artistica rispetto a una stampa seriale magari anche dipinta sopra.

Proposta di modifica: “si chiede per la verifica degli obblighi di prevedere che vengano effettuati regolari controlli a campione da parte di figure professionali/tecniche che possano effettuare tali valutazioni.”

Dipartimento Attività Culturali: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, in quanto “il Corpo di Polizia Locale è l’Organo istituzionalmente competente a vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi la cui esecuzione è demandata alla polizia locale, svolgendo anche attività di prevenzione e repressione degli illeciti” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento di Polizia locale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 7 maggio 2002 e ss.mm.”

Municipio XV

Osservazione 1

“Tutela della quiete pubblica - Inserimento nuova lettera u) all’art. 10.

Il Regolamento non prevede alcuna disposizione relativa al contenimento dell’inquinamento acustico. Si propone, pertanto, di integrare l’articolo con una norma specifica.

Proposta di emendamento: “utilizzare strumenti sonori o diffusori audio solo entro limiti di emissione acustica conformi alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico; è vietata ogni emissione sonora dalle ore 22:00 alle ore 8:00”.

Dipartimento Attività Culturali: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, in quanto “la proposta di Regolamento disciplina lo svolgimento di attività artistiche quali pittura, scultura, disegno (v. articoli 2, comma 1, e 3, comma 1) per le quali non è previsto l’utilizzo di strumenti sonori o diffusori audio. L’eventuale introduzione della possibilità di utilizzo di tali strumenti, quale risulta dalla proposta emendativa, comporterebbe peraltro la necessità di effettuare una puntuale mappatura delle Aree e delle Postazioni, conformemente alla Zonizzazione acustica del territorio Capitolino”.

Osservazione 2

“Tutela della libertà di espressione artistica – Modifica della lettera o) dell’art. 10.

La formulazione attuale («non rappresentare, in alcun modo, ideologie razziste, sessiste, xenofobe, incitare all’odio e alla violenza e in generale andare contro i principi della Costituzione») risulta eccessivamente generica e potrebbe prestarsi a valutazioni soggettive o a forme di censura indiretta dell’attività artistica.

Proposta di emendamento: “non realizzare opere che costituiscano apologia di ideologie razziste, sessiste o xenofobe, o che incitino esplicitamente all’odio e alla violenza. In nessun caso può essere limitata o condizionata la libertà di espressione artistica dell’autore, che resta tutelata ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione e delle norme vigenti in materia di libertà culturale e artistica”.

Dipartimento Attività Culturali: accoglie parzialmente l’osservazione, con riformulazione della lettera o) dell’art. 10 come segue:

“versione attuale regolamento: “non rappresentare, in alcun modo, ideologie razziste, sessiste, xenofobe, incitare all’odio e alla violenza e in generale andare contro i principi della Costituzione”;

nuova proposta: “non realizzare opere che costituiscano apologia di ideologie razziste, sessiste o xenofobe, o che incitino esplicitamente all’odio e alla violenza, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione”.

Osservazione 3

“Diritto alla promozione della propria opera - Modifica della lettera r) dell’art. 10.

Il divieto assoluto di “esporre messaggi pubblicitari in qualsiasi forma” può essere interpretato in modo tale da impedire agli artisti di informare il pubblico sulla propria attività, il proprio percorso artistico o le modalità di contatto.

Proposta di emendamento: “non esporre messaggi pubblicitari, estranei all’attività artistica, fermo restando il diritto dell’Artista di promuovere la propria opera e la propria attività attraverso brochure, biglietti da visita, cataloghi o altri materiali informativi non commerciali e privi di sponsorizzazioni terze”.

Dipartimento Attività Culturali: accoglie parzialmente l’osservazione, con riformulazione della lettera r) dell’art. 10 come segue:

“versione attuale regolamento: “non esporre messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma, all’interno della Postazione concessa”;

nuova proposta: “non esporre, all’interno della postazione concessa, messaggi pubblicitari estranei alla propria attività artistica”.

Da ultimo, il Dipartimento Attività Culturali evidenzia la necessità di aggiungere la parola “Culturali” mancante alla denominazione del Dipartimento Attività Culturali riportata al 1) capoverso dell’articolo 9 della nuova Proposta di Regolamento;

la Giunta Capitolina, nella seduta dell’11 novembre 2025, preso atto delle controdeduzioni del Dipartimento Attività Culturali sulle osservazioni formulate dai Municipi, accoglie le modifiche sopra descritte per le quali gli Uffici hanno reso parere

favorevole e dichiara la prosecuzione dell'iter approvativo della proposta nel testo così modificato.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente VI – Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro e la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 20 ottobre 2025, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine agli emendamenti approvati.

Per tutto quanto sopra premesso che qui si intende integralmente richiamato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale”, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, abrogando contestualmente la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017, che precedentemente regolava la materia.

ROMA



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLE ARTI
FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE**

INDICE

Articolo 1	<i>Oggetto e finalità del regolamento</i>	2
Articolo 2	<i>Definizioni</i>	2
Articolo 3	<i>Svolgimento dell'attività artistica</i>	2
Articolo 4	<i>Individuazione delle Aree e delle Postazioni</i>	3
Articolo 5	<i>Procedura Selettiva</i>	3
Articolo 6	<i>Scelta della Postazione</i>	4
Articolo 7	<i>Rilascio e contenuto della Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico</i>	5
Articolo 8	<i>Durata. Sospensione e decadenza per assenze</i>	6
Articolo 9	<i>Postazioni resesi disponibili</i>	6
Articolo 10	<i>Obblighi dell'Artista</i>	7
Articolo 11	<i>Revoca, sospensione, modifica per motivi sopravvenuti. Rinuncia</i>	8
Articolo 12	<i>Sospensione e decadenza per violazione di obblighi</i>	9
Articolo 13	<i>Sanzioni amministrative pecuniarie</i>	10
Articolo 14	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	10

Articolo 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Roma Capitale sostiene e promuove lo sviluppo della cultura e dell'arte, ne valorizza le forme espressive e favorisce lo svolgimento delle attività attraverso le quali le stesse si esplicano.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, su area pubblica, nell'ambito del territorio di Roma Capitale, delle attività artistiche riconducibili al campo delle Arti Figurative ed in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno nelle loro declinazioni di genere (ritratto, caricatura, paesaggio, vedute, natura morta, ornato e altro) dirette alla creazione di opere dell'ingegno.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - a) *Artista*: la persona fisica che realizza opere nel campo delle Arti Figurative ed in particolare della pittura, della scultura e del disegno nelle declinazioni di genere di cui al precedente articolo 1, comma 2;
 - b) *Area*: luogo a vocazione artistica individuato nell'ambito del territorio municipale;
 - c) *Postazione*: porzione di area in cui è consentito lo svolgimento dell'attività dell'Artista, della superficie massima di due metri quadrati comprensiva dell'insieme degli arredi, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività (cavalletti, piani di lavoro e altro).

Articolo 3
Svolgimento dell'attività artistica

1. Lo svolgimento dell'attività dell'Artista consiste nella realizzazione di opere destinate all'eventuale vendita partendo da un supporto vergine (quale tela, carta, legno o altro), per la pittura, e dalla materia costitutiva (quale materiali lapidei o derivati, materiali lignei o altro), per la scultura.
2. Le opere esposte, in vendita o in fase di realizzazione, devono essere riconducibili alle Arti Figurative e in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno, eseguite anche utilizzando tecniche miste.
3. Ogni opera, in quanto bene soggetto a diritto di autore, deve recare la firma dell'Artista.
4. Ogni opera deve essere corredata da un attestato di autenticità sottoscritto dall'Artista, con l'indicazione del nome e cognome dell'Artista, del titolo dell'opera, delle dimensioni, della tecnica utilizzata e della data di realizzazione, eventualmente accompagnato da una riproduzione fotografica dell'opera. È vietato esporre o vendere opere non corredate da tale attestazione di autenticità. L'autore/autrice può esporre e

vendere esclusivamente opere frutto del proprio ingegno, prive di qualsiasi tipo di cornice, ove si tratti di opere pittoriche e disegni, e di supporto, ove si tratti di sculture. È vietata l'esposizione e la vendita di materiale stampato o di opere ricavate da riproduzioni seriali.

5. L'Artista, nello svolgimento dell'attività, non può essere sostituito/a, per qualsiasi motivo e durata, da altra persona.

Articolo 4

Individuazione delle Aree e delle Postazioni

1. Il Dipartimento Attività Culturali, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dà comunicazione ai Municipi dell'avvio delle procedure di definizione delle Aree e delle Postazioni da concedere sul territorio di rispettiva competenza, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'individuazione e l'invio delle Aree e delle Postazioni da assegnare in concessione previa acquisizione dei pareri necessari in relazione alle caratteristiche dell'area considerata. Nel caso in cui il Municipio non provveda all'invio entro il termine stabilito nel periodo precedente, restano confermate le Aree e le Localizzazioni individuate con Delibera di Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018 - intendendo le Localizzazioni equiparate alle Postazioni come definite nel presente Regolamento - e rimarranno interdetti all'esercizio delle Arti Figurative i territori dei Municipi non indicati nella predetta Deliberazione.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Dipartimento Attività Culturali per la predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Capitolina recante l'approvazione dell'elenco delle Aree e delle Postazioni per l'intero territorio capitolino.

3. L'elenco di cui al comma precedente può essere integrato, con deliberazione di Giunta Capitolina, a seguito di individuazione di nuove Aree e Postazioni da parte dei Municipi, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 5

Procedura selettiva

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina di cui al precedente articolo 4, comma 2, il Dipartimento Attività Culturali provvede all'indizione della procedura selettiva degli artisti/e cui assegnare le Postazioni, mediante Avviso Pubblico nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di selezione dei/delle candidati/e. I predetti criteri e modalità di selezione, in relazione al possesso di requisiti tecnico - professionali, devono riferirsi:

1. alla qualità artistica e tecnica delle opere e prodotti artistici presentati;
2. alla valutazione del curriculum professionale;
3. ai titoli di studio artistici;
4. alla documentazione che dimostri l'inequivocabile riconducibilità dell'opera all'artista candidato.

1.bis La modalità di selezione prevede una prova pratica specificatamente volta a esaminare la qualità artistica e tecnica delle opere e dei prodotti artistici realizzati dai

candidati, oltre a verificarne le competenze tecnico-professionali, le abilità esecutive e le capacità creative nelle discipline di riferimento.

2. L'Avviso Pubblico di cui al comma precedente stabilisce la durata triennale entro la quale le Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.) per le Postazioni assegnate possono essere rilasciate. Decorso tale periodo, le concessioni cessano automaticamente.

3. La valutazione dei/delle candidati/e è affidata a una Commissione nominata dal Dipartimento Attività Culturali i/e cui componenti, interni/e e/o esterni/e all'Amministrazione Capitolina, risultino in possesso di un'appropriatezza professionalità in ambito culturale.

4. La Commissione predispone la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti e provvede a trasmetterla al Dipartimento Attività Culturali per l'approvazione con Determinazione Dirigenziale.

5. L'Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1 e la Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria sono pubblicati sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di Legge, ai soggetti interessati. La Determinazione Dirigenziale di cui al periodo precedente è altresì trasmessa ai Municipi.

Articolo 6 *Scelta della Postazione*

1. Gli/le Artisti/e utilmente posizionati/e in graduatoria sono convocati/e nel giorno e nel luogo comunicati dal Dipartimento Attività Culturali, per procedere alla scelta della Postazione di proprio interesse tra quelle disponibili. La convocazione avviene seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria. Ciascun/a Artista può scegliere una sola tra le Postazioni individuate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'Artista si presenti nel giorno e nel luogo stabiliti, personalmente o tramite delegato/a, ma non effettui la scelta della Postazione tra quelle disponibili, il/la medesimo/a è considerato/a rinunciatario/a e, conseguentemente, cancellato/a dalla graduatoria.

3. L'Artista che non possa presentarsi personalmente, o tramite delegato/a, nel giorno e nel luogo stabiliti deve produrre, a pena di decadenza dalla graduatoria, una giustificazione motivata al Dipartimento Attività Culturali entro il giorno della convocazione. Il Dipartimento, accolte le giustificazioni addotte, riconvoca l'Artista in una data che ricade entro il decimo giorno lavorativo dalla data della prima convocazione, affinché possa effettuare la scelta tra le Postazioni ancora da assegnare. Qualora l'Artista non si presenti, personalmente o tramite delegato/a, nel giorno della nuova convocazione, ovvero nel caso in cui si presenti ma non effettui la scelta della Postazione tra quelle disponibili, il/la medesimo/a è considerato/a rinunciatario/a e, conseguentemente, cancellato/a dalla graduatoria.

4. Il Dipartimento Attività Culturali approva con Determinazione Dirigenziale l'elenco

nominativo nel quale sono indicate le Postazioni scelte da ciascun/a Artista.

5. Il Provvedimento viene trasmesso ai Municipi per i successivi atti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di Legge, ai soggetti interessati.

Articolo 7

Rilascio e contenuto della Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico

1. I Municipi, ciascuno in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, provvedono al rilascio della Concessione di O.S.P. per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento.

2. Ai fini del rilascio del Provvedimento di Concessione di O.S.P., gli/le artisti/e che hanno effettuato la scelta della Postazione devono presentare al Municipio territorialmente competente, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del Provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 5, apposita istanza per il rilascio della Concessione di O.S.P. unitamente alla documentazione prescritta dagli uffici competenti. Nella predetta istanza devono essere altresì specificate una o più fasce orarie di presenza giornaliera dell'Artista nella Postazione, della durata complessiva di almeno quattro ore.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente equivale a rinuncia allo svolgimento dell'attività artistica. In tal caso, il Municipio provvede a darne comunicazione al Dipartimento Attività Culturali ai fini della cancellazione dell'Artista dalla graduatoria.

4. Il Municipio, verificata la documentazione, procede all'adozione del Provvedimento di Concessione di O.S.P. In esso, oltre ai contenuti previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale, sono espressamente riportati gli obblighi di cui al successivo articolo 10.

5. Al momento del rilascio del Provvedimento di cui al precedente comma, il Municipio fornisce all'Artista un supporto identificativo con fotografia, vidimato e provvisto del logo di Roma Capitale, nel quale sono riportati:

- a) il Municipio presso il quale è situata la Postazione;
- b) il nome e il cognome dell'Artista;
- c) il numero identificativo della Postazione concessa e la tipologia di attività;
- d) la durata della Concessione di O.S.P. per lo svolgimento dell'attività e le fasce orarie di presenza giornaliera dell'Artista nella Postazione.

6. Ai fini del presente Regolamento, le Concessioni di O.S.P. sono da intendersi con effetto permanente.

7. A ciascun/a Artista può essere concessa, sull'intero territorio capitolino, una sola Postazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 8
Durata. Sospensione e decadenza per assenze

1. La durata della Concessione di O.S.P. per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento non può protrarsi oltre il termine indicato nell'Avviso Pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.
2. I Provvedimenti di Concessione di O.S.P., rilasciati dai Municipi in esito alle procedure di scelta delle Postazioni di cui all'articolo 6, devono avere tutti la medesima data iniziale di decorrenza dell'Occupazione di Suolo Pubblico secondo le disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico di cui all'articolo 5, salvo successive assegnazioni delle Postazioni resi disponibili di cui all'articolo 9.
3. L'Artista non può occupare la propria Postazione prima delle ore 8.00 e deve lasciarla libera entro le ore 24.00, garantendo giornalmente lo svolgimento dell'attività nelle fasce orarie dal/la medesimo/a indicate nell'istanza per il rilascio della Concessione di O.S.P. di cui dell'articolo 7, comma 2.
4. Nel caso in cui, nel corso di un mese solare, i competenti Organi di controllo accertino l'ingiustificata assenza dell'Artista dalla Postazione per più di tre giornate, ne comunicano l'avvenuto accertamento al Municipio competente che adotta nei confronti del/della medesimo/a un Provvedimento di sospensione della Concessione di O.S.P. per tre giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto, senza diritto al rimborso del relativo Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.
5. Nel caso in cui per lo/la stesso/a Artista sia nuovamente accertata l'assenza per più di tre giornate in un mese solare, il Municipio competente adotta nei confronti del/della medesimo/a un Provvedimento di sospensione della Concessione di O.S.P. per dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto, senza diritto al rimborso del relativo Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.
6. Il ripetersi per la terza volta dell'accertata assenza per più di tre giornate in un mese solare comporta l'adozione da parte del Municipio competente del Provvedimento di decadenza della Concessione di O.S.P. e la comunicazione al Dipartimento Attività Culturali per l'adozione del Provvedimento di cancellazione dell'Artista dalla graduatoria.
7. L'assenza si intende accertata qualora rilevata per due volte nel corso della medesima giornata nelle fasce orarie indicate dall'artista nella istanza per il rilascio della Concessione di O.S.P, a seguito di controlli effettuati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale o di altro personale all'uopo incaricato dal Sindaco.

Articolo 9
Postazioni resi disponibili

1. Nel caso in cui si rendano disponibili Postazioni da destinare a ulteriori assegnazioni, il Municipio provvede a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali affinché provveda a convocare, preliminarmente, l'Artista collocato/a nella posizione più elevata in graduatoria che abbia perso la titolarità del Provvedimento di Concessione di O.S.P. a causa di un Provvedimento di revoca per pubblico interesse ai

sensi del successivo articolo 11.

2. In assenza di Artisti/e di cui al precedente comma 1, il Dipartimento Attività Culturali procede a scorrere la graduatoria, convocando l'Artista avente diritto in ordine decrescente di punteggio.

3. L'Artista che non possa presentarsi, personalmente o tramite delegato/a, nel giorno e nel luogo stabiliti, deve produrre giustificazione motivata al Dipartimento Attività Culturali entro la data di convocazione. Il Dipartimento, accolte le giustificazioni addotte, riconvoca gli/le interessati/e in data che ricade entro il decimo giorno dalla data della prima convocazione. L'Artista che non si presenti, personalmente o tramite delegato/a, nel giorno della nuova convocazione, o che si presenti ma non effettui la scelta della Postazione tra quelle disponibili, è considerato/a rinunciatario/a e, conseguentemente, cancellato/a dalla graduatoria.

4. Il Dipartimento Attività Culturali approva con Determinazione Dirigenziale la formale accettazione delle Postazioni di cui al presente articolo. La predetta Determinazione è trasmessa al Municipio territorialmente competente ai fini dell'adozione del Provvedimento di Concessione di O.S.P. secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5. Le Concessioni di O.S.P. relative a Postazioni resesi disponibili per periodi inferiori all'anno sono da considerarsi occupazioni con effetto permanente, in deroga al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale.

6. La durata della Concessione di O.S.P. relativa alle Postazioni assegnate secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può protrarsi oltre il termine indicato nell'Avviso Pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

7. La procedura per l'assegnazione di Postazioni ai sensi del presente articolo non ha luogo:

- a) in caso di mancanza di soggetti aventi diritto;
- b) in relazione a Postazioni resesi disponibili nel corso degli ultimi tre mesi del triennio indicato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 5.

Articolo 10 *Obblighi dell'Artista*

1. L'Artista, nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) non sub-concedere lo spazio e non farsi sostituire da altra persona;
- b) rispettare le disposizioni in materia di assenze previste dall'articolo 8;
- c) esporre ben in vista il supporto identificativo rilasciato dal Municipi ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
- d) esporre o vendere esclusivamente opere che siano frutto del proprio ingegno, realizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2;
- e) realizzare le opere partendo, per la pittura, da un supporto vergine (quale tela, carta,

legno o altro) e, per la scultura, dalla materia costitutiva (quali materiali lapidei o derivati, materiali lignei o altro);

- f) apporre la propria firma su ogni opera realizzata;
- g) esporre o vendere opere prive di alcun tipo di cornice, per le opere pittoriche e i disegni, e di supporto per le sculture;
- h) non esporre né vendere materiale stampato o opere ricavate da riproduzioni seriali;
- i) esporre o vendere opere corredate dell'attestato di autenticità di cui all'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento;
- j) utilizzare prodotti a norma di Legge;
- k) occupare l'area oggetto di concessione non prima delle ore 08:00 e non oltre le ore 24:00 di qualsiasi giorno, feriale o festivo;
- l) non arrecare intralcio al traffico pedonale e veicolare;
- m) non utilizzare mezzi per il deposito e per la custodia delle opere destinate alla vendita nelle aree oggetto del presente Regolamento;
- n) non deturpare in alcun modo o sporcare la Postazione oggetto della concessione ed eseguire a propria cura e spese, o mediante stipula di contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore, la pulizia dello spazio concesso;
- o) non realizzare opere che costituiscano apologia di ideologie razziste, sessiste o xenofobe, o che incitino esplicitamente all'odio e alla violenza, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;
- p) non utilizzare, per l'illuminazione della Postazione durante le ore notturne, lampade da più di 100w;
- q) non utilizzare gruppi elettrogeni a combustibili fossili;
- r) non esporre, all'interno della postazione concessa, messaggi pubblicitari estranei alla propria attività artistica;
- s) dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione relativa alla residenza, al domicilio fiscale e alla partita IVA al Municipio competente;
- t) non recare disturbo alla quiete pubblica e svolgere l'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, garantendo che non risulti ostacolato l'accesso alle abitazioni, alle attività commerciali o ai servizi.

2. L'Artista è altresì tenuto/a ad osservare gli obblighi derivanti dalla titolarità del Provvedimento di Concessione di O.S.P. come disciplinati nel vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale.

3. L'Artista è tenuto/a, nel rispetto delle norme in materia fiscale che disciplinano la propria attività, a rilasciare apposita fattura o ricevuta per la vendita delle opere frutto del proprio ingegno.

Articolo 11

Revoca, sospensione, modifica per motivi sopravvenuti. Rinuncia

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico il Municipio competente può revocare, sospendere o modificare, con Provvedimento motivato, la Concessione di O.S.P., nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'Artista, il cui Provvedimento di Concessione di O.S.P. sia stato revocato per motivi di pubblico interesse, ha diritto di precedenza nella procedura di cui all'articolo 9 del

presente Regolamento relativa all'assegnazione delle Postazioni che si siano rese disponibili.

3. I Municipi, i competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina e gli Organi di controllo possono, per ragioni contingenti adeguatamente motivate o in caso di comprovate emergenze o per la concomitanza con particolari eventi o manifestazioni, limitare o vietare temporaneamente l'esercizio dell'Arte Figurativa in determinate Aree o Postazioni, informando preventivamente il Dipartimento Attività Culturali. Nei casi di cui al presente comma è escluso ogni indennizzo o risarcimento per il mancato svolgimento dell'attività artistica, nonché il prolungamento della durata della relativa Concessione di O.S.P.

4. I Municipi provvedono a comunicare tempestivamente al Dipartimento Attività Culturali, per i successivi atti di competenza, i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi 1 e 3.

5. L'Artista, titolare di una Concessione di O.S.P. rilasciata ai sensi del presente Regolamento, può in qualsiasi momento rinunciare allo svolgimento dell'attività dandone formale comunicazione al Municipio competente, che provvede all'adozione dei conseguenti atti ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale, e al Dipartimento Attività Culturali, che procede alla cancellazione dell'Artista dalla graduatoria. La rinuncia libera l'Artista dal pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico relativamente alle eventuali annualità seguenti quella in corso al momento dell'effettuazione della rinuncia.

6. L'Artista che non sia titolare di una Concessione di O.S.P. rilasciata ai sensi del presente Regolamento può, in qualsiasi momento, comunicare al Dipartimento Attività Culturali, con atto scritto, la rinuncia all'utile posizionamento in graduatoria con conseguente cancellazione dalla stessa.

Articolo 12

Sospensione e decadenza per violazione di obblighi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7, i Municipi, ricevuta copia del verbale di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 10, redatto da personale della Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali all'uopo incaricati dal Sindaco, adottano Provvedimento di sospensione della Concessione di O.S.P. per tre giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto, senza diritto al rimborso del relativo Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

2. Nel caso in cui per lo/la stesso/a Artista, in relazione alla medesima Postazione, sia nuovamente accertata una violazione con le modalità di cui al comma precedente, il Municipio competente adotta nei confronti del/della medesimo/a un Provvedimento di sospensione della Concessione di O.S.P. per dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto, senza diritto al rimborso del relativo Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

3. Il ripetersi per la terza volta dell'accertata violazione di cui ai punti precedenti comporta l'adozione da parte del Municipio competente del Provvedimento di decadenza della Concessione di O.S.P. e la comunicazione al Dipartimento Attività Culturali per l'adozione del Provvedimento di cancellazione dell'Artista dalla graduatoria.

Articolo 13
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, quando non costituiscano reato o altro illecito amministrativo, sono altresì punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e ss. mm. ii." di Roma Capitale.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), f), h), i), j), m), o), s), t), dell'articolo 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
3. Per le violazioni degli obblighi di cui alle lettere c), g), k), l), n), p), q), r), dell'articolo 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 350,00.
4. In tutti i casi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Ogni disposizione regolamentare in materia di svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, emessa antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano i vigenti regolamenti in materia di disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e di Polizia Locale di Roma Capitale.
3. Le disposizioni del "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017, continuano ad applicarsi:
 - a) alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla scadenza;
 - b) all'assegnazione di nuove concessioni relative alle "Localizzazioni resesi disponibili" di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento, per le quali si intende vigente la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1825 del 25 luglio 2024.Con Provvedimento Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali la validità delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è prorogata fino al rilascio delle nuove ai sensi del presente Regolamento.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Gregorio e De Santis.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Quarzo, Raggi, Righetti, Stampete, Trabucco e Trombetti.

(OMISSIS)

La presente Deliberazione assume il n. 304.

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 1° dicembre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 dicembre 2025.

Li, 1° dicembre 2025

SEGRETERIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani